

Le nuove pensioni: come si andrà in pensione dal 1 gennaio 2012

Presentazione

Le nuove pensioni: come si va in pensione dal 1 gennaio 2012

- le principali modifiche pensionistiche in vigore dal 1 gennaio 2012

Norme valide per chi ha versato contributi prima del 1 gennaio 1996

-la pensione di vecchiaia

- a) lavoratrici del settore privato
- b) lavoratrici e lavoratori del settore pubblico, lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi
 - personale scolastico e Afam (alta formazione artistica e musicale)

-la pensione anticipata

Norme valide per chi ha versato contributi esclusivamente dal 1 gennaio 1996 in poi

-la pensione di vecchiaia

- a) lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori autonomi, lavoratrici e lavoratori del settore pubblico
- b) lavoratrici dipendenti del settore privato
- c) lavoratrici autonome e parasubordinate

-la pensione anticipata

ulteriore modalità per chi ha contributi dal 1 gennaio 1996

Lavoratori derogati e lavoratori esclusi dalla nuova normativa

I requisiti pensionistici e le decorrenze in vigore nel 2011

Per i già pensionati: modalità di rivalutazione delle pensioni nel 2012 e nel 2013

Contributo di solidarietà

Presentazione

La legge n. 214 del 22.12.2011 (“manovra Monti”) ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano. La Cgil ha espresso un giudizio negativo sulla legge perché sottrae risorse alla previdenza e produce effetti molto pesanti sui giovani, i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati.

Per la Cgil il discorso sulle pensioni non può essere considerato chiuso; vanno riviste le norme più penalizzanti ed eliminati i privilegi ancora esistenti.

Conservano la vecchia normativa i lavoratori e le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2011 hanno già maturato il diritto a pensione, i lavoratori posti in mobilità lunga o ordinaria con accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, i titolari, alla stessa data, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, i lavoratori e le lavoratrici autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi, i dipendenti pubblici esonerati, i lavoratori usurati. La salvaguardia, tuttavia, non è assoluta poiché dipenderà dalle risorse finanziarie rese disponibili dalla legge. Per avere un quadro chiaro dei lavoratori e delle lavoratrici che manterranno effettivamente le vecchie norme bisognerà attendere il decreto che il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia emaneranno entro il 22 marzo 2012.

I lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi potranno continuare ad optare per il calcolo di pensione con il sistema contributivo se hanno almeno 15 anni di contributi di cui 5 o più successivi al 31.12.1995.

Viene confermato che i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usurante conservano il diritto a pensionarsi prima degli altri lavoratori e mantengono il sistema delle “finestre” (decorrenze). Tuttavia vengono innalzati bruscamente di 3 anni i requisiti di età anagrafica richiesti, con conseguente incremento della “quota”.

La legge citata ha eliminato il requisito minimo dei 3 anni di contributi nella singola gestione per l'utilizzazione di questa contribuzione nella pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione; ciò significa che si potranno totalizzare i contributi posseduti in tutte le gestioni, indipendentemente dalla durata temporale della contribuzione versata.

Dal 1° gennaio 2012 viene aumentata di 1,3 punti l'aliquota contributiva di finanziamento e di computo a carico degli artigiani e dei commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps; per gli anni successivi le aliquote contributive verranno ulteriormente incrementate di 0,45 punti percentuali per ogni anno fino a raggiungere il 24%.

Sempre dal 1° gennaio 2012 vengono rideterminate anche le aliquote contributive di finanziamento e di computo a carico di coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alla gestione autonoma dell'Inps.

La recente legge n. 183/2011 ha incrementato di 1 punto percentuale le aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Entro il 30.06.2011 i fondi previdenziali dei professionisti dovranno adottare provvedimenti per mettere in sicurezza i loro bilanci con l'equilibrio tra entrate e spese per prestazioni.

Se i fondi non provvederanno ad adottare tali provvedimenti ai loro iscritti sarà applicato il pro-rata contributivo dal 1° gennaio 2012 e verrà posto a carico dei professionisti pensionati un contributo di solidarietà dell'1%.

Sono stati esclusi dalle nuove norme fissate dalla legge gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, i lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e il personale delle ferrovie dello stato; per essi é previsto un provvedimento di armonizzazione dei requisiti pensionistici, che verrà emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le principali modifiche in vigore dal 1 gennaio 2012:

1. Il pro-quota contributivo per tutti

A decorrere dal 1 gennaio 2012 a tutti i lavoratori verrà applicato il sistema pensionistico contributivo.

2. La flessibilità e l'incentivazione

Verranno definiti nuovi coefficienti per il calcolo della pensione nel sistema contributivo per chi va in pensione da 65 a 70 anni.

3. L'abolizione delle “finestre” (decorrenze)

Dal 1° gennaio 2012 vengono abolite le “finestre” (decorrenze). La pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Le “finestre” (decorrenze) mobili o a scorrimento continueranno ad applicarsi a chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, alle lavoratrici che scelgono di pensionarsi optando per il calcolo contributivo, ai lavoratori e lavoratrici che svolgono attività usuranti, ai lavoratori derogati dai nuovi requisiti dalla legge n. 214/2011.

4. La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata

Per coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2012 esisteranno solo due tipologie di pensione: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.

Dal 1 gennaio 2012 per avere **diritto alla pensione di vecchiaia** occorrerà avere almeno 20 anni di contributi, sia al lavoratore che alla lavoratrice.

Dalla stessa data si potrà andare in “**pensione anticipata**” : con almeno 42 anni ed 1 mese se lavoratore, con almeno 41 anni e 1 mese se lavoratrice.

Ogni due anni l'età di pensionamento verrà aumentata rispetto all'incremento della speranza di vita.

Per chi ha versato contributi prima del 1 gennaio 1996

La pensione di vecchiaia

Lavoratrici del settore privato

L'età richiesta nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia delle **lavoratrici dipendenti del settore privato** è fissata a **62 anni** ed aumenterà di 18 mesi ogni 2 anni per arrivare a 66 anni a partire dal 1° gennaio 2018.

Per le **lavoratrici autonome** e per quelle **iscritte alla gestione separata**, invece, nel 2012 l'età per il pensionamento di vecchiaia è fissata a **63 anni e 6 mesi** ed aumenterà di un anno nel 2014, di un ulteriore anno nel 2016 ed infine di altri 6 mesi nel 2018, per arrivare a 66 anni.

Da gennaio 2013 l'età richiesta per andare in pensione verrà incrementata per effetto dell'aumento della speranza di vita.

1 - Tab. 1 Pensione di vecchiaia - Lavoratrici del settore privato e lavoratrici autonome

Periodo dal al	Aument o speranz a di vita (mesi)	Dipendenti		Autonome e Gest. Sep.	
		Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)	Nuova età (anni e mesi)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012-- 31.12.2012	--	62	62	63 e 6	63 e 6
1.1.2013-- 31.12.2013	3	62	62 e 3	63 e 6	63 e 9
1.1.2014-- 31.12.2015	--	63 e 6	63 e 9	64 e 6	64 e 9

Le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione con almeno 64 anni di età se entro il 31 dicembre 2012 avranno un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni e almeno 60 anni di età.

Lavoratrici e lavoratori del settore pubblico, lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi

Per le **lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore pubblico**, per i lavoratori

dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi l'età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a **66 anni**. Anche per essi opererà, dal 1 gennaio 2013, l'incremento per l'aumento della speranza di vita.

2 - Tab. 2- Pensione di vecchiaia per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico , i dipendenti del settore privato e per i lavoratori autonomi

Periodo dal al	Aumento speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)
1.1.2012--31.12.2012	--	66	66
1.1.2013--31.12.2015	3		66 e 3

3 - Personale scolastico e Afam, alta formazione artistica e musicale

Dal 1° gennaio 2012 al personale della scuola e dell'Afam sono richiesti almeno 66 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità contributiva per poter andare in pensione; la pensione decorrerà dall' inizio dell'anno scolastico o accademico in cui si maturano i requisiti .

La tabella 3 indica i nuovi requisiti di età compreso l'incremento dovuto all'aumento della speranza di vita.

Tab. 3- Pensione di vecchiaia per il personale della scuola e dell'alta formazione artistica e musicale

Periodo dal al	Aument osperan zadi vita (mesi)	Nuova età (anni)	Età con aumento (anni e mesi)	Decorrenza	
				Personale scolastico	Personale afam
1.1.2012-- 31.12.2012	--	66	66	1° settembre dell'anno di maturazione dei requisiti	1° novembre dell'anno di maturazione dei requisiti
1.1.2013-- 31.12.2015	3		66 e 3		

La pensione anticipata

A decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipata si matura in modo diverso a seconda se si é lavoratore o lavoratrice:

- alle donne sono richiesti 41 anni e 1 mese di contributi
- agli uomini 42 anni e 1 mese di contributi

non c'è differenza alcuna tra lavoratori dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi.

I requisiti di anzianità contributiva vengono incrementati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014; saranno aumentati , inoltre, per effetto degli adeguamenti alla speranza di vita.

L'età di pensionamento per la “pensione anticipata” é libera ma verrà praticata una riduzione sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 se il pensionamento avverrà prima del compimento dell'età di **62 anni**.

La riduzione sarà dell'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e verrà elevata al 2% per i restanti anni mancanti a 60, tenuto conto dell'età al momento del pensionamento.

Esempio: un lavoratore nato a gennaio 1956 che vada in pensione ad agosto del 2014 , all'età di 58 anni e 6 mesi , 3 anni e 6 mesi prima del compimento dei 62 anni di età, avrà l'importo di pensione maturato al 31.12.2011 ridotto nel modo seguente:

- per i primi due anni mancanti ai 62 = $1\% \times 2 = 2\%$;
- per l'ulteriore anno mancante = $2\% \times 1 = 2\%$;
- per le frazioni di anno (6 mesi) = $2\% \times 6/12 = 1\%$.

L'importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 sarà ridotto del 5%.

La tabella 4 riporta i requisiti per la pensione anticipata.

Tab. 4 -Nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti e per i lavoratori autonomi

Anno	Aument o speranz a di vita (mesi)	Anzianità contributiva		Importo del trattamento*	
		Uomini (anni e mesi)	Donne (anni e mesi)	Intero	Ridotto
				Con età anagrafica alla decorrenza di almeno	Se prima dei 62 anni la quota di pensione maturata prima del 2012 verrà ridotta dell'1% per i primi 2 anni e del 2% per quelli ulteriori di anticipo rispetto ai 62
2012	--	42 e 1	41 e 1	62 anni	
2013	3	42 e 5	41 e 5		
2014- 2015	--	42 e 6	41 e 6		

I lavoratori dipendenti del settore privato che perfezioneranno “quota 96” nell'anno 2012 con almeno 60 anni di età ed almeno 35 anni di contributi potranno andare in pensione dal mese successivo a quello in cui compiono 64 anni di età.

Per chi ha versato contributi esclusivamente dal 1 gennaio 1996 in poi

La pensione di vecchiaia

Ai lavoratori e alle lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 è richiesta un'anzianità contributiva minima di 20 anni.

Essi potranno andare in pensione prima di aver compiuto 70 anni solo se l'importo della pensione maturata non è inferiore ad un valore determinato ("soglia"), pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

La tabella 5 riporta i requisiti e le condizioni per il pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Tab. 5 *Pensione dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori autonomi, dei parasubordinati, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico*

Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	66	--	66	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale (AS)
dal 1.1.2013 al 31.12.2015			3	66 e 3	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale

La tabella 6 riporta i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica richiesti per l'accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato.

Tab.6 *Lavoratrici dipendenti del settore privato*

Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	62	--	62	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale (AS)
dal 1.1.2013 al 31.12.2013			3	62 e 3	1,5 volte l'importo dell'AS

dal 1.1.2014 al 31.12.2015		63 e 6	--	63 e 9	
-------------------------------------	--	-----------	----	--------	--

La tabella 7 riporta i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica richiesti per l'accesso a **pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e parasubordinate**.

Tab. 7 Lavoratrici autonome e parasubordinate

Periodo dal al	Anzianità contributiva (anni)	Nuova età (anni e mesi)	Aumento speranza di vita (mesi)	Età minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
dal 1.1.2012 al 31.12.2012	20 anni	63 e 6	--	63 e 6	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale
dal 1.1.2013 al 31.12.2013			3	63 e 9	1,5 volte l'importo dell'Assegno sociale
dal 1.1.2014 al 31.12.2015		64 e 6	--	64 e 9	

All'età di 70 anni per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

La pensione anticipata- una seconda modalità per chi ha versato contributi esclusivamente dal 1 gennaio 1996

Anche i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 potranno andare in pensione anticipata dal 1 gennaio 2012 , con almeno 42 anni e 1 mese di contributi , se uomo, o 41 anni e 1 mese, se donna.

Per essi, inoltre, viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che abbiano:

- un'età anagrafica non inferiore a 63 anni;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva;
- un importo di pensione maturato, alla decorrenza, di valore non inferiore a 2,8 volte l'ammontare dell'assegno sociale (rivalutato periodicamente).

La tabella 8 riporta i requisiti richiesti per questa tipologia di pensione anticipata.

Tab. 8 Pensione anticipata per i lavoratori e le lavoratrici

Anno	Anzianità contributiva minima (anni)	Aumento o speranza di vita (mesi)	Età anagrafica (anni)	Età anagrafica minima con aumento (anni e mesi)	Importo minimo di pensione
2012	20	--	63	63	2,8 volte l'importo dell'Assegno sociale rivalutato
2013		3		63 e 3	
2014		--		63 e 3	
2015		--		63 e 3	

Lavoratori e lavoratrici derogati ed esclusi dalla nuova normativa

I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia conservano il diritto al pensionamento sulla base della vecchia normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Continueranno a conseguire il diritto a pensione sulla base delle vecchie norme, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dalla legge n. 214 :

- le lavoratrici che, nel periodo 2008/2015, optano per il calcolo di pensione con il sistema contributivo avendo 57 anni di età , se lavoratrici dipendenti, o 58 anni di età, se lavoratrici autonome, unitamente a 35 anni di contributi,
- i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- i lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- i lavoratori titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
- i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
- i dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 ; l'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato

emanato prima del 4 dicembre 2011.

Per maggiore chiarezza sui lavoratori e sulle lavoratrici derogati bisognerà attendere un apposito **decreto del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia che verrà emanato entro il 22 marzo 2012.**

Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che chiederanno di andare in pensione con i requisiti richiesti dalla vecchia normativa sarà effettuato dagli Enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

I requisiti pensionistici in vigore nel 2011 e che restano validi per i lavoratori e le lavoratrici derogati

La pensione di vecchiaia

I lavoratori derogati potranno accedere ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità con la normativa vigente nel 2011.

Secondo quest'ultima, i lavoratori assicurati prima del 1° gennaio 1996 vanno in **pensione di vecchiaia** al raggiungimento di:

- **60 anni di età per le donne dipendenti private e autonome** (61 anni nel 2011 e 65 anni dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego) ,
- **65 per gli uomini**

con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni di contributi e aspettando l'apertura della **finestra mobile** di 12 mesi (se dipendenti) o 18 (se autonomi) dopo la maturazione dei requisiti .

Dal 2013 l'età pensionabile sarà aumentata di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita.

I lavoratori derogati possono accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti agevolati sia per quanto riguarda l'età, se si tratta di dipendente non vedente o invalido all'80%, sia per quanto riguarda la contribuzione, se si tratta di assicurato che ha perfezionato 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, autorizzato ai versamenti volontari entro il 31.12.1992, lavoratore discontinuo o stagionale.

La pensione di anzianità- la quota ed i 40 anni di contributi

La vecchia normativa prevede il pensionamento di anzianità con la “quota” ottenuta dalla somma degli anni e mesi di età e degli anni e mesi di contribuzione.

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di 35 anni di contribuzione e:

- una “quota” pari almeno a 96, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 60 anni se lavoratore dipendente;
- una “quota” pari almeno a 97, purché si possieda almeno 61 anni di età se lavoratore autonomo.

Dall'anno 2013, ai lavoratori dipendenti è richiesta una "quota" pari almeno a 97 purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 61 anni, e ai lavoratori autonomi una "quota" pari almeno a 98, purché si possieda un'età anagrafica non inferiore a 62 anni.

L'età e la quota saranno incrementate di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita, dal 1 gennaio 2013.

La pensione con la quota e con i 40 anni di contributi per i lavoratori dipendenti derogati

Anno	Età anagrafica minima (anni e mesi)	Anzianità contributiva minima (anni)	Quota		Solo anzianità contributiva (anni)
Dal 2011 al 2012	60	35	96	OPPURE	40
Dal 2013 al 2015	61 e 3 mesi*	35	97 e 3 mesi*		40

* dal 2013 i requisiti saranno adeguati in relazione all'aumento della speranza di vita

La pensione con la quota e con i 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi derogati

Anno	Età anagrafica minima	Anzianità contributiva minima	Quota		Solo anzianità contributiva
Dal 2011 al 2012	61	35	97	OPPURE	40
Dal 2013 al 2015	62 e 3*	35	98 e 3 mesi*		40

* dal 2013 i requisiti saranno adeguati in relazione all'aumento della speranza di vita

La "quota" si può perfezionare anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva; ad esempio: 60 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione = "quota 96".

Resta confermata, sia per dipendenti che per autonomi, la possibilità di accedere alla **pensione con 40 anni di contributi**, a prescindere dall'età anagrafica.

Una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà dopo 12 mesi per i lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi per i lavoratori autonomi, come indica la tabella che segue.

Le "finestre" mobili si applicano anche per le pensioni ottenute con 40 anni di contribuzione.

Le "finestre" per i lavoratori dipendenti ed autonomi derogati che vanno in pensione con la quota o con 40 anni di contributi

Trattamento pensionistico di anzianità	Decorrenza per lavoratori derogati (“finestre”)	
	Dipendenti	Autonomi
Anzianità contributiva inferiore a 40 anni	Trascorsi 12 mesi dal perfezionamento della quota	Trascorsi 18 mesi dal perfezionamento della quota
Anzianità contributiva con almeno 40 anni	Trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei 40 anni	Trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei 40 anni

Ad esempio, il dipendente che ha maturato “quota 96” o i 40 anni di contribuzione il 30 giugno 2011 potrà accedere al pensionamento dal 1° luglio 2012. Invece, il lavoratore autonomo che ha perfezionato “quota 97” o i 40 anni di contribuzione alla stessa data potrà richiedere la pensione con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

I lavoratori derogati possono accedere alla pensione di anzianità con requisiti agevolati (35 anni di contribuzione e 57/58 anni di età rispettivamente per dipendenti e autonomi) se si tratta di assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20.07.2007 o in mobilità in base a determinati accordi.

La rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013

Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata **esclusivamente** ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, pari a 1.405,05 euro lordi mensili.

Tabella 9 Rivalutazione automatica delle pensioni nel 2012

Importo della pensione	Misura della rivalutazione
Fino ad euro 1.405,05	2,6%
Superiori a euro 1.405,05	Nessuna

Contributo di solidarietà per i pensionati e per gli iscritti agli ex fondi speciali ed al fondo volo

I lavoratori iscritti ed i pensionati dei fondi confluiti nell’assicurazione generale obbligatoria (elettrici, trasporti, telefonici, ex Inpdai) e del fondo Volo, titolari di pensione di importo superiore a **5 volte il trattamento minimo INPS** (escluse le pensioni di invalidità e di inabilità) dovranno pagare un contributo di solidarietà, per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2017.

I pensionati dei fondi citati dovranno pagare un contributo di solidarietà commisurato all’anzianità contributiva maturata al 1995 mentre i lavoratori iscritti pagheranno un contributo di solidarietà pari allo 0,5% della loro retribuzione.

L'Inca ti offre una consulenza qualificata, personalizzata, gratuita.

Per qualsiasi esigenza rivolgiti alla sede della Cgil più vicina: le compagne e i compagni dell'Inca ti assicureranno l'assistenza più qualificata per poter compiere consapevolmente le tue scelte in materia pensionistica.